

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – di seguito anche solo come “Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, rappresentato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Dott. Vittorio Pisani, domiciliato per la carica in.....

e

l'Università degli Studi Roma Tre codice fiscale e partita IVA n. 04400441004, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Massimiliano Fiorucci, domiciliato per la carica in via Ostiense n. 133, Roma (nel seguito denominata anche Università o Ateneo o Roma Tre),

(di seguito denominate anche congiuntamente “Parti” o singolarmente “Parte”)

PREMESSO

- che la Legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni, reca il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- che la Legge 31 luglio 1997, n. 249, ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dettando norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
- che, in relazione all'art. 1, commi 13 e 15 della citata legge, con decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 19 gennaio 1999, è stato individuato il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica

Sicurezza quale organo centrale del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni;

- che con il Decreto 19 settembre 2017, n. 215 del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, è stato adottato il "Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché le modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi";
- che con il D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 65 è stata recepita la Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante "misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione" (c.d. Direttiva NIS), che individua quale Autorità di contrasto il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni in qualità di organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, così come individuato dal Decreto Interministeriale del 10 gennaio 1999;
- che il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 febbraio 2020, in materia di riorganizzazione delle competenze, dei servizi, delle divisioni e funzioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza (c.d. Atto Ordinativo Unico), all'articolo 98 definisce le competenze del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni;
- che ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", all'articolo 7 c. 7 sancisce che le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione;
- che gli articoli 63, 64 e 65 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", trattano

rispettivamente i diritti patrimoniali, le invenzioni dei dipendenti e le invenzioni dei ricercatori delle università e degli Enti pubblici di Ricerca;

- che l'Università è un Ateneo statale e ha quali fini istituzionali, ai sensi del proprio Statuto, la promozione e lo sviluppo della cultura e dell'alta formazione, la promozione, la realizzazione della ricerca scientifica e la valorizzazione dei relativi risultati e delle loro applicazioni;
- che l'Università, quale centro primario di ricerca nazionale è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi, didattici e scientifici necessari per promuovere e diffondere conoscenze relative alla ricerca e all'innovazione e detiene competenze tecnico-scientifiche di elevato livello, tali da affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà e realizzare attività di didattica, di formazione e di ricerca di alto livello;
- che l'Università promuove, nel rispetto dei principi statutari, le proprie attività nella dimensione europea e internazionale e ne promuove il trasferimento dei risultati al sistema istituzionale e sociale del Paese;
- che l'Università, al fine di realizzare le proprie funzioni e i propri obiettivi, stabilisce rapporti di collaborazione a livello locale, nazionale e internazionale con enti, istituzioni culturali e scientifiche, sia pubblici che privati, anche al fine della realizzazione di programmi congiunti;
- che è interesse comune delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- che le Parti, riconoscendo l'importanza della sicurezza e della legalità, anche a fronte del dirompente effetto delle nuove tecnologie nella società, si riservano in tale ambito di svolgere alcune iniziative comuni;
- che in particolare, presso l'Università si riscontra un interesse del Dipartimento di Giurisprudenza per quanto riguarda gli aspetti giuridici, anche con riferimento alle nuove tecnologie e un interesse del Dipartimento di Ingegneria Civile Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche per quanto riguarda gli aspetti dell'informatica e della cybersicurezza;
- che le Parti, consapevoli del ruolo positivo che la sinergia tra i due Enti potrà sortire nelle attività di studio e di ricerca, sono quindi interessate alla programmazione di attività scientifiche e culturali comuni di carattere interdisciplinare sui temi della sicurezza e soprattutto della cybersecurity;
- che è interesse comune delle Parti instaurare e sviluppare collaborazioni attraverso la stipula del presente Protocollo;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 - Finalità della convenzione

1. Le Parti ritengono di reciproco interesse avviare una collaborazione, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali, al fine di sviluppare ed organizzare al meglio le proprie potenzialità nel campo della ricerca scientifica e della formazione relative allo studio della sicurezza in una prospettiva dogmatica e pragmatica.

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

1. Le Parti, in particolare, dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente per:
 - a) il compimento di studi e di ricerche su progetti specifici;
 - b) la progettazione e la realizzazione di attività didattiche e di formazione, in particolare rivolte agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza e al Corso di Laurea triennale – curriculum Sicurezza territoriale e informatica e, altresì, agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale in Ingegneria Informatica del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle tecnologie Aeronautiche;
 - c) l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.
2. Le Parti negozieranno in buona fede su ambito, tempistiche e modalità di svolgimento delle specifiche attività di collaborazione. Per ogni iniziativa, nella rispettiva libertà per ciascuna Parte di decidere se e con quali modalità sostenere il relativo impegno in riferimento alle risorse umane, materiali, strumentali ed economiche, è prevista una disciplina attraverso la sottoscrizione di appositi Accordi Attuativi.
Per l'Università gli Accordi Attuativi potranno essere stipulati dai singoli Dipartimenti interessati, strutture deputate alla didattica e alla ricerca scientifica e dotate di autonomia negoziale.
3. Il riferimento alla collaborazione tra le Parti in relazione a corsi, seminari, convegni e attività di formazione potrà riguardare esclusivamente le iniziative congiuntamente progettate.

Art. 4 - Impegno di reciprocità

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture con ogni opportuna cautela intesa ad assicurare la non divulgazione delle attività meramente istituzionali, nonché l'uso delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività scientifica e didattica e quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 3 del rapporto collaborativo, sempre con i rispettivi limiti imposti da risorse, finalità, oneri ed obblighi istituzionali.

Art. 5 – Referenti e responsabili del Protocollo

1. Per l'attuazione del Protocollo, sono individuati quali referenti e responsabili:

- a) per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza il Direttore reggente del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Ivano Gabrielli;
- b) per l'Università degli Studi Roma Tre, la Prof.ssa Giovanna Pistorio, associata presso il Dipartimento di Giurisprudenza e il Dott. Stefano Iannucci, Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria.

L'eventuale sostituzione dei referenti sopra indicati potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle Parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 6 – Regime dei risultati della collaborazione scientifica

1. I risultati delle attività scientifiche e didattiche svolte in collaborazione, secondo le finalità del presente accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previa comunicazione all'altra Parte.
2. Qualora le Parti intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
3. Qualora vengano conseguiti risultati comuni meritevoli di protezione brevettuale, il regime della proprietà industriale dei risultati è quello della comproprietà in pari quota tra le Parti, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.
4. Sono fatti salvi, ai sensi degli artt. 63 e 64 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, i diritti

morali spettanti per le invenzioni fatte nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, nonché, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, i diritti morali spettanti ai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca derivanti dalle invenzioni brevettabili di cui siano autori, nei casi diversi da quelli indicati dal comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 7 - Sicurezza e assicurazione

1. Le parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
2. Ciascuna parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra parte.
3. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale, docente e non docente, nonché dei discenti/studenti chiamati a frequentare, in attuazione del presente accordo, le sedi dell'altra parte.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo.
5. Tutti gli obblighi e gli oneri nei confronti del rispettivo personale, anche assicurativi e antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, rimangono a carico di ognuna delle Parti, che ne è la sola responsabile in ragione dei rapporti già in essere.

Articolo 8 - Privacy

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, recepito con D.Lgs. 101/2018, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui all'accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso.
2. Il trattamento potrà essere effettuato sia tramite documentazione cartacea sia tramite documentazione elettronica; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici e privati nelle sole circostanze previste dalla legge.
3. Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di tutela dei dati personali e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla convenzione.
4. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate ex art. 4, paragrafo 1, punto 7 del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Articolo 9 - Uso dei loghi

1. Il presente Protocollo non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun logo senza una preventiva e specifica autorizzazione.
2. Le Parti utilizzeranno congiuntamente i rispettivi loghi per le attività che siano state progettate in comune nell'attuazione del presente Protocollo.
3. L'uso in via convenzionale e a titolo gratuito del segno distintivo delle Parti, nell'ambito delle attività del presente accordo, è consentito solo congiuntamente al logo dell'altra parte contraente, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Finanze, del 19 settembre 2017 nr. 215 e del Regolamento per l'uso del logo dell'Università degli studi Roma Tre, consultabile sul sito istituzionale al link: [Reg.-per-l-uso-del-logo-e-per-la-concessione-del-patrocinio-dell-Universit-degli-Stud1.pdf \(uniroma3.it\)](#).
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a sviluppare iniziative congiunte, concordate preventivamente, volte a valorizzare il reciproco rapporto di collaborazione, anche tramite l'utilizzo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato, nel rispetto del predetto decreto del Ministro dell'Interno 19 settembre 2017, n. 215 e delle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti nell'Università.

Art. 10 - Durata e rinnovo

1. Il presente Protocollo ha validità triennale dalla data di stipulazione, a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogata di intesa tra le Parti tramite comunicazione scritta.
2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione da notificare formalmente all'altra Parte con congruo anticipo.
3. Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la convenzione prima della data di scadenza mediante atto da formalizzare per iscritto.
4. Resta comunque fatto salvo l'impegno delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso e/o dello scioglimento.
5. Qualsiasi modifica e integrazione del presente accordo dovrà essere concordata preventivamente tra le parti e resa operativa per iscritto mediante l'eventuale stipula di un atto aggiuntivo, che entrerà in vigore tra le medesime dopo la reciproca sottoscrizione.

Art. 11 - Oneri connessi all'attuazione del Protocollo

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 del presente Protocollo, gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, per quanto concerne l'Università degli Studi Roma Tre, saranno a carico del *budget* del Dipartimento di Giurisprudenza o dei singoli Dipartimenti di volta in volta coinvolti.

Art. 12 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente Protocollo sottoscritto dalle Parti non derivano nuovi e maggiori oneri per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e all'attuazione delle relative disposizioni si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo.
2. In caso di mancata risoluzione, la competenza sarà del Foro di Roma.

Articolo 14 – Rinvii

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia e allo statuto e ai regolamenti dell'Università.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo è sottoscritto con apposizione di firma digitale in un unico originale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i.
2. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
3. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi Roma Tre, giusta autorizzazione prot. n. 14160/98 (pos. 2.6.3217/98) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 24.02.1999.
4. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, data della sottoscrizione digitale.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Dott. Vittorio Pisani

Il Rettore
dell'Università degli Studi Roma Tre
Prof. Massimiliano Fiorucci